

Limitazioni di polizia - stranieri - Divieto di espulsione per motivi di salute - Condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8371 del 26/03/2019

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Divieto di espulsione per motivi di salute - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

La garanzia del diritto fondamentale alla salute impedisce l'espulsione temporanea dello straniero ove questi, dall'immediata esecuzione del provvedimento, sia esposto ad un irreparabile pregiudizio, dovendo, tale garanzia, comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita. (Nel caso di specie la S.C. ha escluso che fossero da considerare "quoad vitam" le prestazioni sanitarie di chirurgia plastica conseguenti a ferite riportate dallo straniero, insieme a fratture nasali, esitate da un'aggressione da lui subita e, peraltro, dallo stesso, neanche fatte valere, ai fini di un'eventuale richiesta di permesso di soggiorno per motivi di salute, secondo la normativa vigente "ratione temporis", antecedente alla l. n. 132 del 2018).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8371 del 26/03/2019